



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DEL 9 dicembre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, dal Procuratore Antidoping del CONI, prof. Giovanni Verde, nel corso della riunione del 9 dicembre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 9

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. PIACENZA avverso l'ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Piacenza-Perugia del 21/11/04 – C.U. n. 157 del 23/11/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Piacenza la sanzione della ammenda di € 3.500,00, in relazione al comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Piacenza-Perugia del 21/11/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei propri sostenitori sarebbe stato causato dall'atteggiamento provocatorio tenuto da un calciatore della squadra avversaria e che, comunque, esso non avrebbe avuto carattere di discriminazione razziale.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dal referto del direttore di gara e dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini risulta che, verso la fine della gara, i sostenitori della Soc. Piacenza hanno intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogniqualvolta questi giocava il pallone.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto delle documentate iniziative della Società volte a prevenire simili condotte.

Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate sia perché i cori sono stati intonati continuativamente e reiteratamente, tutte le volte che il calciatore toccava il pallone, sia perché la presunta provocazione non risulta dagli atti ufficiali, che sono puntali e circostanziati nella descrizione dei fatti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

a carico:

Sig. Julien RANTIER

Il procedimento.

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 1/10/2004, al termine della gara Vicenza-Piacenza, valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività del calciatore Julien Rantier, tesserato per la Soc. Vicenza. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di Betametasone.

Conseguentemente, la Commissione – con decisione pubblicata nel C.U. n. 136 del 5/11/2004 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Rantier. In data 11/11/2004, la Commissione di appello federale ha respinto il reclamo contro tale sospensione proposto dalla Soc. Vicenza (C.U. n. 17/C).

Con telefax del 12/11/2004 il Rantier ha comunicato di rinunciare alle analisi di revisione.

In data 16/11/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato il Rantier in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un prodotto (Gentalyn Beta crema) utilizzato al fine di curare una dermatite; che tale prodotto gli era stato prescritto dal medico della Soc. Vicenza; che, non sapendo che tale farmaco contiene sostanze vietate, non ne aveva denunciato l'assunzione al controllo.

In data 17/11/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato anche i medici della Soc. Vicenza, dottori Giovanni Ragazzi e Pietro Fanton. Il primo, dopo aver confermato di aver prescritto il farmaco al Rantier, ha dichiarato che normalmente la denuncia della assunzione

del farmaco vietato e la conseguente autorizzazione vengono effettuate dal medico che segue la squadra nella gara, che in quella occasione vi era il dott. Fanton e che quest'ultimo era stato edotto della prescrizione stessa. Il secondo, invece, ha escluso di essere stato informato dal dott. Ragazzi.

Successivamente, l'Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Rantier agli Organi di giustizia competenti con atto del 24/11/2004 n. 101/04, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della F.I.G.C.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Rantier ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, rilevando, in particolare, che la positività sarebbe dovuta alla assunzione di un farmaco debitamente prescritto, che non vi sarebbe stato alcun dolo nel comportamento dell'incolpato e che la mancanza di comunicazione in sede di prelievo e di richiesta di esenzione sarebbe da attribuire ad una deplorabile ma semplice dimenticanza del medico sociale.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Rantier alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi due.

E' comparso altresì il Rantier, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi difensivi, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, dato atto che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di Betametasone, osserva quanto segue.

Il Betametasone è una sostanza che, pur essendo prevista nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" del CONI, può essere assunta per uso terapeutico ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

Nella fattispecie, il Rantier ha dimostrato - in modo obiettivo e documentato - di aver utilizzato un prodotto farmaceutico (Gentalyn Beta crema) al fine di curare una dermatite su prescrizione del medico sociale.

Ne deriva che, sotto questo specifico profilo, l'incolpato non ha commesso alcuna violazione del Regolamento Antidoping.

Va rilevato, tuttavia, che il Rantier non ha chiesto l'autorizzazione alla esenzione, né ha segnalato tempestivamente l'esigenza terapeutica, malgrado tali adempimenti siano previsti espressamente dall'art. 4.4 del Regolamento Antidoping.

Sotto questo altro profilo (e unicamente sotto questo profilo), dunque, il comportamento dell'incolpato appare in contrasto con la normativa vigente: esso, però, non viene sanzionato dall'art. 18 del Regolamento Antidoping, non potendosi ritenere che - in presenza di una incontestata finalità terapeutica correlata all'utilizzo della sostanza specifica - tale norma vada a sanzionare anche la mera violazione formale degli adempimenti di previa comunicazione e autorizzazione.

Ritiene la Commissione, peraltro, che, in mancanza di una apposita norma che sanzioni siffatte violazioni di carattere procedimentale, l'inosservanza degli adempimenti in questione integri comunque la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S. e che, conseguentemente, il Rantier debba essere punito a tale titolo, anche perché

la circostanza che il medico della Società si sia assunto la responsabilità della mancata richiesta o, comunque, della comunicazione, non fa venir meno l'obbligo dell'interessato di accertare la natura del farmaco assunto e di ottemperare agli obblighi previsti.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

Sanzione equa, anche tenendo conto, da una parte, che il Rantier non ha effettuato la prescritta dichiarazione in sede di prelievo e, dall'altra, che il Regolamento Antidoping non risulta chiaro ed organico nelle formulazioni che interessano in questa sede (tanto che se ne deve auspicare una puntuale revisione, al fine di evitare problemi di interpretazione e di coordinamento), appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Julien Rantier la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per 40 giorni.

Sig. Daniele AMERINI

Il procedimento

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 2/10/2004, al termine della gara Arezzo-Triestina, valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività del calciatore Daniele Amerini, tesserato per la Soc. Arezzo. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di Betametasone.

Conseguentemente, la Commissione – con decisione pubblicata nel C.U. n. 132 del 5/11/2004 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Amerini. In data 11/11/2004, la Commissione di appello federale ha respinto il reclamo contro tale sospensione proposto dalla Soc. Arezzo (C.U. n. 17/C).

Con telefax del 9/11/2004 il Amerini ha comunicato di rinunciare alle analisi di revisione.

In data 17/11/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato l'Amerini in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un prodotto (Gentalyn Beta crema) utilizzato al fine di curare una dermatite; che tale prodotto gli era stato prescritto a seguito di una visita dermatologica effettuata presso la USL 8 di Arezzo; che al momento del controllo antidoping aveva dichiarato l'assunzione del farmaco.

Nella stessa data, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato anche il medico della Soc. Arezzo, dott. Claudio Catalani, il quale, dopo aver prodotto copia del certificato rilasciato dalla USL 8 di Arezzo e del diario clinico del calciatore, ha dichiarato che, a causa della mancanza di chiarezza delle disposizioni in vigore, aveva ritenuto sufficiente la sola dichiarazione a verbale e non anche l'autorizzazione preventiva.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, l'Amerini ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, rilevando, in particolare, che la positività sarebbe dovuta alla assunzione di un farmaco debitamente prescritto, come dichiarato in sede di prelievo e che la mancata richiesta di esenzione sarebbe stata determinata da oggettive difficoltà di individuazione delle relative modalità procedurali.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna dell'Amerini alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi due.

E' comparso altresì Amerini, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi difensivi, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, dato atto che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di Betametasona, osserva quanto segue.

Il Betametasona è una sostanza che, pur essendo prevista nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" del CONI, può essere assunta per uso terapeutico ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

Nella fattispecie, l'Amerini ha dimostrato – in modo obiettivo e documentato – di aver utilizzato un prodotto farmaceutico (Gentalyn Beta crema) al fine di curare una dermatite su prescrizione del medico specialista della USL 8 di Arezzo.

Ne deriva che, sotto questo specifico profilo, l'incolpato non ha commesso alcuna violazione del Regolamento Antidoping.

Va rilevato, tuttavia, che l'Amerini non ha chiesto l'autorizzazione alla esenzione, né ha segnalato tempestivamente l'esigenza terapeutica, malgrado tali adempimenti siano previsti espressamente dall'art. 4.4 del Regolamento Antidoping.

Sotto questo altro profilo (e unicamente sotto questo profilo), dunque, il comportamento dell'incolpato appare in contrasto con la normativa vigente: esso, però, non viene sanzionato dall'art. 18 del Regolamento Antidoping, non potendosi ritenere che – in presenza di una incontestata finalità terapeutica correlata all'utilizzo della sostanza specifica – tale norma vada a sanzionare anche la mera violazione formale degli adempimenti di previa comunicazione e autorizzazione.

Ritiene la Commissione, peraltro, che, in mancanza di una apposita norma che sanzioni siffatte violazioni di carattere procedimentale, l'inosservanza degli adempimenti in questione integri comunque la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S. e che, conseguentemente, l'Amerini debba essere sanzionato a tale titolo, anche perché la circostanza che il medico della Società si sia assunto la responsabilità della mancata richiesta o, comunque, della comunicazione, non fa venir meno l'obbligo dell'interessato di accertare la natura del farmaco assunto e di ottemperare agli obblighi previsti.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

Sanzione equa, anche tenendo conto, da una parte, che l'Amerini ha effettuato la prescritta dichiarazione in sede di prelievo e, dall'altra, che il Regolamento Antidoping non risulta chiaro ed organico nelle formulazioni che interessano in questa sede (tanto che se ne deve auspicare una puntuale revisione, al fine di evitare problemi di interpretazione e di coordinamento), appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Daniele Amerini la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi uno.

Sig. Daniele VANTAGGIATO

Il procedimento

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 6/10/2004, al termine della gara Crotone-Torino, valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività

del calciatore Daniele Vantaggiato, tesserato per la Soc. Crotone. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di Betametasone.

Conseguentemente, la Commissione – con decisione pubblicata nel C.U. n. 135 del 5/11/2004 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Vantaggiato. In data 11/11/2004, la Commissione di appello federale ha respinto il reclamo contro tale sospensione proposto dalla Soc. Crotone (C.U. n. 17/C).

Con nota del 9/11/2004 il Vantaggiato ha comunicato di rinunciare alle analisi di revisione.

In data 11/11/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato il Vantaggiato in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un prodotto (Gentalyn Beta crema) utilizzato al fine di curare una dermatite, per due volte al giorno dalla fine del mese di settembre sino al 20 ottobre; che tale prodotto gli era stato prescritto dal medico della Soc. Crotone; che era informato dell'obbligo di dichiarare l'assunzione del farmaco al momento del controllo antidoping, ma non di quello di chiedere l'esenzione.

Nella stessa data, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato anche il medico della Soc. Crotone, dott. Francesco Polimero, il quale, dopo aver confermato di aver prescritto il farmaco al Vantaggiato, ha dichiarato che, malgrado le proprie mansioni, non era riuscito a capire bene quali fossero le procedure in tali situazioni.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Vantaggiato ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, rilevando, in particolare, che la positività sarebbe dovuta alla assunzione di un farmaco debitamente prescritto, come dichiarato in sede di prelievo e che la mancata richiesta di esenzione sarebbe stata determinata da oggettive difficoltà di individuazione delle relative modalità procedurali.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Vantaggiato alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi due.

E' comparso altresì il Vantaggiato, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi difensivi, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, dato atto che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di Betametasone, osserva quanto segue.

Il Betametasone è una sostanza che, pur essendo prevista nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" del CONI, può essere assunta per uso terapeutico ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

Nella fattispecie, il Vantaggiato ha dimostrato – in modo obiettivo e documentato – di aver utilizzato un prodotto farmaceutico (Gentalyn Beta crema) al fine di curare una dermatite su prescrizione del medico sociale e del medico specialista della USL Crotone 5.

Ne deriva che, sotto questo specifico profilo, l'incolpato non ha commesso alcuna violazione del Regolamento Antidoping.

Va rilevato, tuttavia, che il Vantaggiato non ha chiesto l'autorizzazione alla esenzione, né ha segnalato tempestivamente l'esigenza terapeutica, malgrado tali adempimenti siano previsti espressamente dall'art. 4.4 del Regolamento Antidoping.

Sotto questo altro profilo (e unicamente sotto questo profilo), dunque, il comportamento dell'incolpato appare in contrasto con la normativa vigente: esso, però, non viene sanzionato dall'art. 18 del Regolamento Antidoping, non potendosi ritenere che – in presenza di una incontestata finalità terapeutica correlata all'utilizzo della sostanza specifica – tale norma vada a sanzionare anche la mera violazione formale degli adempimenti di previa comunicazione e autorizzazione.

Ritiene la Commissione, peraltro, che, in mancanza di una apposita norma che sanzioni siffatte violazioni di carattere procedimentale, l'inosservanza degli adempimenti in questione integri comunque la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S. e che, conseguentemente, il Vantaggiato debba essere sanzionato a tale titolo, anche perché la circostanza che il medico della Società si sia assunto la responsabilità della mancata richiesta o, comunque, della comunicazione, non fa venir meno l'obbligo dell'interessato di accertare la natura del farmaco assunto e di ottemperare agli obblighi previsti.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

Sanzione equa, anche tenendo conto, da una parte, che il Vantaggiato ha effettuato la prescritta dichiarazione in sede di prelievo e, dall'altra, che il Regolamento Antidoping non risulta chiaro ed organico nelle formulazioni che interessano in questa sede (tanto che se ne deve auspicare una puntuale revisione, al fine di evitare problemi di interpretazione e di coordinamento), appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Daniele Vantaggiato la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi uno.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 DICEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani